

# **AMBITO TERRITORIALE C04**

*(Piedimonte Matese – capofila, Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, S. Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico e Valle Agricola)*

---

## **REGOLAMENTO COMPARTECIPAZIONE UTENTI COSTO DEI SERVIZI**

*(art. 10 comma 2 lett. e) punto 2) L.R. 11/07)*

---

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente atto regolamenta le modalità di determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali agevolate erogate dall' Ambito Sociale C 04, , composto dai Comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, S. Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico e Valle Agricola.

A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e dal DPCM 221 del 07/05/1999 e successive modificazioni.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i servizi e le prestazioni sociali a domanda individuale erogate dall' Ambito territoriale a favore dei cittadini residenti, ad eccezione dei servizi erogati a titolo gratuito individuati annualmente dal Coordinamento Istituzionale.

## **ART. 3 - TARIFFE DEI SERVIZI**

Le tariffe dei Servizi sono determinate annualmente, in relazione alla disponibilità finanziaria ed al costo di ciascun servizio. Le tariffe sono determinate dal Coordinamento istituzionale dell' Ambito C 04.

## **ART. 4 - CRITERI PER DETERMINARE IL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO**

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/2000, secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell' art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio n. 223 del 30/05/1989 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 227 del 07/05/1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non convivente.

In deroga al comma precedente, ai sensi dell' art. 3 - comma 2 – del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni, limitatamente a particolari prestazioni sociali agevolate (ad esempio nell' ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio – sanitaria, erogate al domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con disabilità grave, accertato in base alla legge n. 104/92, o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati) per la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa si deve tener conto della situazione economica del solo richiedente e non della situazione reddituale del nucleo familiare.

Il richiedente la prestazione presenta un' unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto della variazione dal mese successivo.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

## **ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL VALORE I.S.E.**

Per il calcolo dell' Indicatore della situazione economica (ISE) si utilizza la seguente formula:

$$\text{ISE} = \text{R} + 20\% \text{ P}$$

Dove R è il reddito e P il patrimonio calcolati come di seguito specificato nei punti 1 e 2:

Il valore del reddito (R) si ottiene sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI – 730: quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttore agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti Previdenziali;
- il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Il valore del patrimonio (P) si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, il patrimonio immobiliare e mobiliare:

#### **A) patrimonio immobiliare**

Il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

#### **B) patrimonio mobiliare**

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 15493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

L'indicatore della situazione patrimoniale (P) che va sommato all'indicatore della situazione reddituale (R) è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

#### **ART. 6 DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ai servizi erogati dai Comuni dell'Ambito Cc04 correlato alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Il presente regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della seguente formula:

$$ISEE = \frac{ISE}{S}$$

dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>Valore di S</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0.35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minore,
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

Per i servizi rivolti in un percorso socio-sanitario integrato alle persone in situazione di disabilità grave oppure alle persone ultra sessantacinquenni, non autosufficienti (entrambi i requisiti devono essere certificati dall'A.S.L. competente), l'I.S.E.E. è calcolato tenendo conto della sola situazione economica equivalente del richiedente e dell'eventuale coniuge convivente.

#### **ART. 7 ULTERIORI CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

In applicazione alla norma di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n.130, ai fini della determinazione della quota di

compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, il valore I.S.E.E. può essere valutato congiuntamente agli ulteriori indicatori qui di seguito riportati:

- a) Automobili.
- b) aerei
- c) elicotteri

Con successivi atti potranno essere specificati ulteriori modalità del calcolo della compartecipazione che tengano conto del possesso dei beni citati nel precedente comma.

#### **ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI**

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando:

- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene individuata in un valore dell'ISEE uguale a € 6.500. Tuttavia l'esenzione completa dalla compartecipazione è subordinata al fatto che l'indicatore costruito sulla base *del reddito presunto, calcolato applicando la formula matematica di cui alla Nota 1 (a fine documento), risulti anch'esso inferiore a 6.500*. Ove l'indicatore costruito sulla base *del reddito presunto* risultasse di importo maggiore di 6.500, si terrà conto di questo maggior valore per determinare l'entità della compartecipazione.
- b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'ente è fissata in € 17.000;
- c) Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio determinata sulla base della seguente tabella:

VALORI ISEE (Integrato ai sensi dell'art. 8)	Quota di partecipazione dell'utente Al costo del servizio
Fino a 6.500	Zero
Da 6.501 a 7.500	<b>5%</b>
Da 7.501 a 7.800	10%
Da 7.801 a 8.200	15%
Da 8.201 a 8.600	20%
Da 8.601 a 9.000	<b>25%</b>
Da 9.001 a 9.800	30%
Da 9.801 a 10.600	35%
Da 10.601 a 11.400	40%
Da 11.401 a 12.002	45%
Da 12.201 a 13.000	50%
Da 13.001 a 13.800	60%
Da 13.801 a 14.600	70%
Da 14.601 a 15.400	80%
Da 15.401 a 16.200	90%
Da 16.201 a 17.000	95%
Oltre Euro 17.000	100%

### **ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata deve farne apposita richiesta attraverso la presentazione di una domanda al Servizio di Segretariato Sociale nella quale risulti specificato il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo e la situazione rispetto all'indicatore di reddito presunto indicato nel precedente art. 8 e agli ulteriori criteri relativi alla capacità di spesa indicati nell'art. 5.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675 e s.m.i..

### **ART. 10 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

La dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare andrà redatta conformemente al modello-tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.

### **ART. 11 - VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE**

La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; *l'ente stabilirà, per ogni servizio, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.*

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

### **ART. 12 - CONTROLLI**

Il Comune di residenza controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle presentazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Comune rilascia, solo su richiesta dell'interessato, un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

L'Amministrazione comunale può prevedere ulteriori controlli attraverso il corpo di polizia municipale.

### **ART. 13 - PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO**

L'Assistente sociale, dopo aver acquisito dall'INPS il valore dell'ISEE del richiedente, determina la quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio in base ai parametri stabiliti nell'articolo 8 del presente regolamento.

Invia quindi al richiedente la comunicazione circa la misura del contributo richiesto, invitandolo a restituirne copia debitamente firmata per accettazione.

Ove l'utente confermi l'intenzione di avvalersi del servizio e accetti di versare il contributo nella misura indicata, l'Assistente sociale, con periodicità trimestrale inviano all'utente una comunicazione contenente:

- 1) la misura del contributo complessivo da versare;
- 2) la data entro cui il versamento deve essere effettuato (normalmente in 15 giorni dalla ricezione della comunicazione);
- 3) le modalità per il versamento del contributo.

### **ART. 14 - DECORRENZA DEL REGOLAMENTO**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi assistenziali programmati nel Piano di Zona Sociale in applicazione del II Piano Sociale Regionale che saranno erogati a partire dal 1 ottobre 2013.

### **ART. 15 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE**

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento saranno approvate a maggioranza semplice dai componenti del Coordinamento Istituzionale.

### **ART. 16 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia.

### **ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale e l'approvazione da parte del Comune Capofila con delibera del competente organo.

- NOTA 1. La formula matematica per il calcolo di questo secondo indicatore è la seguente:

$$X = \frac{1,35(U_{tel} + U_{el} + U_{gas} + A + M + AB)}{S}$$

Dove:

$X$  = valore dell'indicatore di reddito stimato

$U$  = utenze dell'anno solare precedente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda relative ai consumi di telefonia, elettricità, gas.

$A$  = **valore dei consumi presunti in relazione alla proprietà di automobili.  $A$  acquista un valore pari a 5000 euro se l'auto è di cilindrata superiore a 1401 cc ed è stata immatricolata nei 4 anni precedenti a quello di riferimento ai fini dell'accesso al reddito; 4000 euro se di cilindrata compresa tra 801 e 1400 cc ed immatricolata nei 4 anni antecedenti quello di riferimento; 3000 euro se di cilindrata inferiore a 800 cc e immatricolata nei 4 anni antecedenti; alle auto immatricolate negli precedenti ai 4 di cui sopra si attribuisce un valore di 2000 euro)**

$M$  = valore dei consumi presunti in relazione alla proprietà di motocicli.  $M$  avrà valore di 1000 euro se il motociclo è stato immatricolato nei 4 anni precedenti a quello di riferimento e la cilindrata del veicolo è di 125 cc; avrà valore di 2000 euro se l'immatricolazione è avvenuta nei 4 anni precedenti a quello di riferimento e la cilindrata è compresa fra i 125 e i 300 cc; infine avrà il valore di 3000 euro se l'immatricolazione è avvenuta nei 4 anni precedenti a quello di riferimento e la cilindrata supera i 301 cc; per i motocicli immatricolati anteriormente ai 4 anni precedenti a quello di riferimento  $M$  assume valore di 500 euro

$AB$  = valore dei consumi presunti in relazione all'abitazione in cui si vive. Per coloro che sono proprietari di unità immobiliari  $AB$  avrà valore uguale all'importo dell'ICI dovuto moltiplicato per il seguente coefficiente  $\frac{1000}{aliq.com.} * \frac{7}{1000}$ ; per coloro che conducono in locazione unità abitative si

indica l'importo annuale corrisposto per il canone con una franchigia fino alla concorrenza di un massimo di 3787 euro).

$S$  = valore del parametro della scala di equivalenza utilizzata per la determinazione dell'ISEE ai sensi del D. Lgs 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.